



**Università
San Raffaele**
Roma

MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY (MOP) DI
UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA S.R.L.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Allegato 2 del Modello Organizzativo Privacy

Sistema disciplinare Privacy

EDIZIONE N. 2

All. 2 - Sistema disciplinare Privacy

1. NORME COMPORTAMENTALI

La Policy dell'Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l. (di seguito anche "Università" o "UTSR") in materia di protezione dei dati personali si fonda sull'assunzione di impegni fondamentali e sull'adozione di un Modello Organizzativo Privacy (di seguito anche "MOP") diretto a prevenire ogni forma di illecito sensibilizzando, all'interno dell'Università, tutti gli operatori, a seconda dei vari ruoli ricoperti, al rispetto della normativa.

UTSR ha predisposto detto MOP integrandolo con le procedure aziendali al fine di regolamentare norme, comportamenti e relativo Sistema disciplinare.

Il MOP si applica alle seguenti categorie di risorse:

- soggetti apicali e responsabili di direzioni/funzioni a seconda dei compiti e delle responsabilità;
- lavoratori e personale dipendente;
- lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi regolari contratti;
- Responsabili al trattamento dei dati ex art. 28 Reg. UE 16/679 e personale che opera in nome e per conto di essi;
- personale appartenente alla struttura dei Responsabili al trattamento dei dati ex art. 28 Reg. UE 16/679 e di terzi, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, operano nei locali dell'Università.

La previsione di un Modello Organizzativo Privacy e di un relativo Sistema disciplinare risulta fondamentale in quanto la gestione non corretta dei dati potrebbe comportare il rischio di:

- essere oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del Titolo III, Capo I Violazioni Amministrative e dall'art. 166 del Codice in materia di trattamento dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- essere oggetto di sanzioni amministrative accessorie quali la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione;
- incorrere in talune fattispecie di illeciti penali quali trattamento illecito di dati, comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante, inosservanza dei provvedimenti del Garante, violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori e indagini sulle opinioni dei lavoratori previsti dal Titolo III, Capo II Illeciti Penali e dagli artt. 167 e ss. del Codice in materia di trattamento dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- essere oggetto della pena accessoria della pubblicazione della sentenza per la commissione di uno dei suindicati delitti;

All. 2 - Sistema disciplinare Privacy

- incorrere nella commissione indiretta di talune fattispecie criminose incluse nel D.lgs. 231/01 quali, a titolo esemplificativo, i reati inclusi nell'art. 24-bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Le norme comportamentali ed etiche cui tutti gli operatori, a seconda del ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità, devono attenersi per ridurre al minimo il rischio di commissione di operazioni sui dati personali non conformi alle prescrizioni contenute nella normativa italiana ed europea di riferimento, dalle quali potrebbero discernere anche illeciti penali, sono definite nel MOP e nelle procedure aziendali.

Aspetto essenziale per l'effettività e l'idoneità della General Data Privacy Policy (allegato n. 1 del MOP cui si rimanda) e del Sistema delle Procedure Privacy (allegato n. 10 del MOP cui si rimanda) è costituito dalla predisposizione ed eventuale applicazione concreta di un adeguato "*Sistema disciplinare o sanzionatorio*" per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione delle violazioni inerenti alla gestione e al trattamento dei dati personali, globalmente intesi, e, in generale, delle procedure interne.

2. SISTEMA SANZIONATORIO PRIVACY

Le sanzioni applicabili in caso di violazione, individuate nel Regolamento, sono pari a:

1. fino ad euro 10.000.000,00, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi relativi a:
 - minori,
 - obblighi del Titolare e Responsabile al trattamento dei dati ex art. 28 Reg. UE 16/679,
 - obblighi dell'organismo di certificazione,
 - obblighi dell'organismo di controllo,
2. fino ad euro 20.000.000,00, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi relativi a:
 - principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso,
 - i diritti degli interessati,
 - il trasferimento dati a paesi extra UE,
 - gli obblighi imposti dagli stati membri per specifiche categorie,
 - l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo.

3. MECCANISMI SANZIONATORI

Il Sistema disciplinare trova applicazione nei confronti delle figure apicali dell'Università, di chi opera nel suo interesse e delle figure esterne quando la commissione della violazione è resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi allo svolgimento delle proprie attività.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento amministrativo o penale poiché le regole di condotta imposte dalla General Data Privacy Policy e

All. 2 - Sistema disciplinare Privacy

dal Sistema delle Procedure Privacy sono assunte dall'Università in piena autonomia indipendentemente dalle violazioni che eventuali condotte possano determinare.

Il presente Sistema disciplinare completa e rende effettivo il Modello Organizzativo Privacy il cui fine è che non si verifichino violazioni nella gestione e nel trattamento dei dati personali.

La decisione di applicare una sanzione comporta per l'Università un rigoroso accertamento dei fatti, fermo restando la possibilità di ricorrere alla sospensione cautelare quando tale accertamento comporti indagini lunghe e complesse o pericoli effettivi sull'Università.

L'esercizio del potere disciplinare si conforma ai principi del contraddittorio che viene assicurato alla figura apicale tramite il suo coinvolgimento diretto in modo tale da offrire la possibilità di difesa del proprio comportamento. Tale principio vale, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche per i lavoratori autonomi o figure professionali esterne che collaborano con l'Università.

Il Sistema disciplinare e le relative sanzioni sono tarate in funzione della gravità della violazione commessa da parte del dipendente, sia esso apicale o subordinato, o del collaboratore, tenuto conto che le categorie di fatti sanzionabili sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- mancato rispetto e inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo Privacy globalmente inteso;
- mancato rispetto e/o violazione, nello specifico, delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella General Data Privacy Policy e nel Sistema delle Procedure Privacy (PP);
- mancato rispetto e relativo adempimento alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento negli Atti di nomina a Designato interno al trattamento o ad Autorizzato al trattamento;
- mancato rispetto e relativo adempimento alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento nell'Atto di nomina a Responsabile ex art. 28 Reg. UE 16/679;
- compimento di atti contrari all'interesse dell'Università suscettibili di arrecare danno alla medesima e di esporla a una situazione oggettiva di pericolo;
- adozione dolosa, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento in violazione alle prescrizioni contenute nel MOP, nel Modello 231 ad esso correlato, e nelle varie procedure aziendali;
- effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni (ai sensi del D.lgs. 24/2023) false, inesistenti o infondate connesse alla presunta commissione di violazioni attinenti alla gestione e al trattamento di dati personali su un altro dipendente o collaboratore senza presentare prove circostanziate o sostenendo la commissione di condotte illecite non fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazione del principio di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nei casi previsti dal D.lgs 24/2023 e disciplinati all'interno del Protocollo etico organizzativo "*Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)*", parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le sanzioni sono graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate in una prospettiva di gravità crescente e quindi spaziano dalle misure conservative per le violazioni tenui a quelle idonee

All. 2 - Sistema disciplinare Privacy

a recidere il rapporto tra il soggetto colpevole e l'Università nel caso di violazioni gravi o molto gravi.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento;
- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del dipendente/collaboratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione commessa;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Quanto sopra, sempre tenendo in considerazione, la distinzione progressiva tra:

- mere violazioni delle norme comportamentali contenute nel MOP e nelle procedure aziendali;
- volontà di danneggiare un altro dipendente/collaboratore presentando segnalazioni o denunce, in realtà, non veritiere ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- condotte che comportano il rischio oggettivo di commissione dei reati presupposto contenuti nel D.lgs. 231/01 correlati al tema privacy;
- condotte risolte nell'applicazione effettiva, a carico dell'Università, di sanzioni da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- condotte che comportano il rischio di commissione di illeciti penali come previsti dal Codice in materia di trattamento dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

3.1. TIPOLOGIE DI SANZIONI PER CATEGORIA DI FIGURA INTERESSATA

3.1.1. Per le violazioni commesse dagli **Autorizzati al trattamento dei dati (figure apicali) e/o dai Disegnati interni al trattamento** a seconda della gravità, si fa riferimento alle seguenti tipologie di sanzioni:

- ammonizione verbale
- richiamo in forma scritta;
- sanzione pecuniaria;
- revoca di una o più deleghe;
- decadenza o revoca della carica sociale eventualmente ricoperta, subordinata alla Delibera del Consiglio di Amministrazione;
- sospensione e licenziamento.

In capo alle responsabilità delle figure apicali dell'Università è insita l'attività di controllo sui subordinati in modo che questi osservino scrupolosamente le *"istruzioni operative"*

All. 2 - Sistema disciplinare Privacy

vigenti nella costante ottica di non lasciare alcuno spazio per la potenziale commissione di irregolarità, illeciti o violazioni.

3.1.2. Per le violazioni commesse dagli **Autorizzati al trattamento dei dati (dipendenti)**, a seconda della gravità, si fa riferimento alle seguenti tipologie di sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore dalla retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
- licenziamento, ma con trattamento di fine rapporto.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti o dai collaboratori in violazione delle singole regole comportamentali inerenti alla privacy sono definiti come illeciti disciplinari indipendentemente dalla loro rilevanza penale.

3.1.3. Per le violazioni commesse dai **Responsabili al trattamento dei dati ex art. 28 Reg. UE 16/679** con i quali l'Università intrattiene rapporti prevede le seguenti misure specifiche a seconda della gravità della violazione contestata:

- la diffida scritta;
- l'applicazione di una penale;
- la risoluzione del contratto che lega l'impresa al Responsabile.

4. COMPORAMENTI RIPARATORI

L'Università può prendere in considerazione di attenuare o anche di escludere le sanzioni sopra esposte se risulta che il soggetto interessato abbia adottato comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o al danno procurato all'Università medesima.

Il presente documento è diffuso all'interno di Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l. ed è comunicato anche ai terzi che hanno l'obbligo di:

- conformarsi alle prescrizioni messe a punto dall'Università;
- astenersi dall'attuare comportamenti che possano, anche in modo potenziale o involontario, integrare una violazione nella gestione e nel trattamento dei dati.

La Direzione s'impegna a riesaminare periodicamente il **Sistema disciplinare Privacy** stessa affinché la gestione aziendale possa tendere ad un progressivo miglioramento delle prestazioni attuando le misure correttive ritenute necessarie.

Ogni modifica ai principi ed alle sanzioni del presente documento è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.